



CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Deliberazione n. 33 /2015/SRCPIE/PRSE

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.	Mario PISCHEDDA	Presidente
Dott.	Giuseppe Maria MEZZAPESA	Consigliere
Dott.ssa	Alessandra OLESSINA	Primo Referendario
Dott.	Massimo VALERO	Primo Referendario
Dott.	Adriano GRIBAUDO	Primo Referendario - relatore
Dott.	Cristiano BALDI	Referendario

Nell'adunanza del 10 marzo 2015;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto testo unico;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Vista la deliberazione n. 14/2000 e s.m.i. delle Sezioni riunite della Corte dei conti, adottata nell'adunanza del 16 giugno 2000, concernente il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, come modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008;

Visto il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la delibera della Sezione delle Autonomie, Delibera n. 11/SEZAUT/2014/INPR, che ha approvato le linee-guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2013 ed i relativi questionari;

Vista la relazione sul rendiconto relativo all'esercizio 2013, redatta dall'Organo di revisione del **Comune di Nole (TO)**, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Vista la richiesta di deferimento del Magistrato Istruttore dott. Adriano Gribaudo;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta;

Premesso che

Dall'esame del questionario sul rendiconto 2013 redatto a cura dell'organo di revisione del Comune di Nole (TO) sono emerse una serie di criticità nell'esercizio finanziario di riferimento oggetto di rilievo.

Con nota istruttoria del 17 dicembre 2014, il Magistrato istruttore ha chiesto all'organo di revisione una serie di chiarimenti: in ordine al risultato di gestione decisamente negativo ed in netto peggioramento rispetto ai due esercizi precedenti, alla destinazione delle entrate straordinarie derivanti da recupero evasione tributaria e sanzioni per violazioni al codice della strada, alla debole riscossione delle predette sanzioni, ai residui passivi del titolo II non movimentati da oltre tre esercizi ad un disallineamento tra residui attivi di parte capitale ed omologhi residui passivi. Venivano altresì richiesti chiarimenti su residui attivi vetusti del titolo IV, ad un disallineamento tra minori residui attivi e passivi di della gestione corrente non vincolata, nonché tra residui attivi del titolo VI e passivi del titolo IV, sulla mancata adozione del piano triennale di azioni in materia di pari opportunità, in ordine alle perdite del consorzio socio assistenziale di Ciriè ed al mancato invio di dati su organismi partecipati.

Il Comune di Nole ha risposto alla predetta richiesta con nota del 19.12.2014.

Con riguardo al risultato di gestione negativo del 2013 ha dichiarato che tale risultato *"è dovuto al fatto che nel corso dell'esercizio 2013 si è impegnato totalmente l'avanzo di amministrazione per ristrutturazione di un fabbricato comunale in convenzione con l'A.S.L. di Ciriè (TO). Quest'ultima per motivi economici rinegoziava tale convenzione e diminuiva la sua partecipazione nelle spese ..."* In ordine alle entrate straordinarie è stato fornito il dettaglio del loro utilizzo per € 77.317,45.

Inoltre quanto alle limitate riscossioni delle sanzioni al Codice della strada (riscossi € 35.041,70 a fronte di € 62.738,10 di accertamenti, in netto peggioramento rispetto agli anni precedenti) l'ente con una prima risposta ha riferito genericamente che tale risultato sarebbe stato da causato dal cattivo funzionamento dell'apparecchiatura fotored e dalla lunga tempistica per la riparazione e revisione. A seguito dell'ulteriore richiesta istruttoria del 16.1.2015 il Comune con nota del 19.1.2015 ha precisato che *"risultano alla data odierna ancora da incassare € 4.416,98"* precisando inoltre che *"la lunga tempistica per la riparazione e revisione va intesa solo come un breve periodo di mancato utilizzo dell'apparecchio di rilevazione infrazioni al codice della strada"* nonché *"l'incidenza va quindi intesa unicamente come un ridotto utilizzo del dispositivo fotografico nell'arco dell'anno"*. In conseguenza di quanto precisato con la nota del 19.1.2015 è dunque emerso che il risultato complessivo delle riscossioni per sanzioni al codice della strada, aggiornato a gennaio 2015, è migliorato rispetto alle risultanze emerse al 31.12.2013, risultando ancora da incassare una somma alquanto limitata (€ 4.416,98) rispetto al totale complessivo accertato nell'esercizio 2013 (€ 62.738,10). Contestualmente è emerso che il difetto di funzionamento del fotored ha inciso parzialmente sull'ammontare complessivo degli accertamenti dell'anno, in lieve flessione rispetto al 2012.

In ordine ai residui passivi non movimentati nel 2010-2011-2012 è stato fornito un elenco delle relative opere e lo stato del relativo iter procedimentale; sono stati inoltre forniti dati in ordine al disallineamento dei residui di parte capitale. E' stato altresì confermata la mancata adozione del piano triennale sulle pari opportunità nel corso del 2013 e la sua adozione con delibera n. 5 del 16.1.2014.

Con la menzionata risposta istruttoria il Comune forniva altresì adeguate giustificazioni, per cui si ritenevano superate, oltre a quanto già riferito circa le sanzioni per violazione del codice della strada, le relative criticità, in ordine: al disallineamento tra minori residui attivi e passivi della gestione corrente non vincolata (con indicazione della cancellazione per insussistenza di vari residui attivi), al disallineamento tra residui attivi del titolo VI e passivi del titolo IV (dovuto per somme incassate al 31.12.2013 e oggetto di liquidazione nel 2014 per € 26.932,90 e per deposito cauzioni stradali mai richieste a rimborso per € 10.374,80). Venivano inoltre forniti chiarimenti circa l'effettiva sussistenza e l'attualità di residui attivi del titolo IV vantati verso la Regione Piemonte per importi di € 506.500,00 ed € 730.484,00 correlati alla realizzazione di varie opere pubbliche. Infine venivano forniti chiarimenti circa la situazione del Consorzio socio assistenziale locale e veniva effettuato l'inserimento dei dati mancanti inerenti la situazione dei rapporti debiti-crediti con le



società partecipate ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 95/2012, convertito con l. n. 135/2012.

In base all'esame della documentazione trasmessa dal revisore del Comune ed all'esito dell'istruttoria espletata, il Magistrato istruttore riteneva che sussistessero per i restanti profili i presupposti per l'attivazione della procedura prevista dall'art. 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e chiedeva al Presidente di deferire la questione alla Sezione Regionale del controllo per l'esame e pronuncia di competenza.

Considerato in diritto

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, i bilanci di previsione ed i rendiconti.

Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7, della legge 6 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

L'art 3, comma 1 lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis, significativamente intitolato *"Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali"*, il quale prevede che *"Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti"*. Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che *"i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente"*.

Inoltre, in base al novellato art. 148 bis, comma 3, del TUEL, introdotto dal citato d.l. n. 174 del 2012, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la



sussistenza *"di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno"* gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, *"i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio"*, e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione *"è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*.

Come precisato dalla Corte Costituzionale (nella sentenza n. 60/2013 e ribadito nelle successive sentenze n. 39/2014 e 40/2014), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d.l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, diretti ad evitare danni irreparabili agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti.

In ogni caso queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni. Alla Corte dei conti, infatti, quale magistratura neutrale ed indipendente, è attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento ai parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.). Il presidio di questa Corte assume ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) che, al novellato art. 97 Cost. richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea.

Tanto premesso, ritiene la Sezione che, qualora le irregolarità esaminate non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della delibera prevista dall'art. 148 bis., co. 3 del TUEL, il complessivo ruolo assegnato dal legislatore alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, avuto anche riguardo alla previsione



contenuta nell'art. 7, comma 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, suggerisce di segnalare comunque agli Enti anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

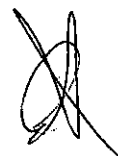
*** **

I. Dall'analisi della relazione redatta ai sensi dell'art. 1, comma 166 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) dall'organo di revisione del Comune, in relazione all'esercizio 2013, emerge che il Comune di **Nole**, nell'esercizio finanziario di riferimento ha conseguito un risultato di gestione negativo pari a - Euro 265.823,41 in deciso peggioramento rispetto all'annualità precedente (- Euro 24.116,18) nonché altresì negativo rispetto all'anno 2011 (- Euro 79.570,02).

Il Comune in sede di riscontro istruttorio ha affermato tale risultato negativo *"è dovuto al fatto che nel corso dell'esercizio 2013 si è impegnato totalmente l'avanzo di amministrazione per ristrutturazione di un fabbricato comunale in convenzione con l'A.S.L. di Ciriè (TO) ..."*

In proposito va rilevato che il risultato contabile di gestione è determinato *"dalla somma delle riscossioni e dei residui attivi dedotti i pagamenti ed i residui passivi, derivanti dalla gestione di competenza ed evidenzia il risultato di sintesi finanziario dell'anno considerato"* (principio contabile n. 3 punto 57) e serve a dimostrare l'equilibrio tra le risorse affluite all'ente e quelle utilizzate nella sola gestione della competenza. Correttamente, pertanto, l'avanzo d'amministrazione applicato all'esercizio non va conteggiato per evidenziare il risultato della gestione di competenza, come peraltro si evince dal modello approvato con DPR 31/1/1996 n. 194; al contrario è il disavanzo della suddetta gestione che determina la necessità del suo ripiano mediante l'applicazione dell'avanzo (cfr. Corte Conti, sez. reg. contr. Piemonte, 17.5.2013 n. 201).

Al riguardo deve essere osservato che una gestione di competenza in costante disavanzo (quale è quella registrata dal Comune di Nole nell'ultimo triennio) è indice di una scarsa capacità di programmazione degli impegni di spesa che non trovano adeguata copertura nelle entrate. Si tratta di una situazione che va attentamente



monitorata, rivedendo la complessiva gestione della spesa, al fine di un suo possibile contenimento, volto ad assicurare l'equilibrio della gestione di competenza, e ad evitare di incorrere in situazioni di disequilibrio strutturale.

Appare opportuno altresì richiamare il principio contabile n. 3 punto 60, lett. b) secondo il quale l'Ente *"valuta, sulla base del trend storico, l'andamento del risultato della gestione di competenza, (differenza fra accertamenti ed impegni di competenza) al fine di evidenziare sia eventuali trend negativi strutturali, sia la capacità dell'ente di conseguire gli obiettivi finanziari che lo stesso si era prefissato all'inizio dell'anno. L'eventuale disavanzo della gestione di competenza è attentamente analizzato e motivato nel rendiconto, con l'ausilio del quadro generale riassuntivo dei risultati differenziali che sottolinea sia l'equilibrio economico-finanziario che l'equilibrio finale"*. (Corte Conti, sez. reg. controllo Piemonte, 17.5.2013, n. 202; Id. n. 184/2014).

In definitiva la Sezione non può che sottolineare la necessità per l'ente locale di monitorare attentamente la situazione soprattutto in ragione del fatto che nell'ultimo triennio è sempre stato conseguito un risultato di gestione negativo e che nell'annualità 2013 è stato conseguito il peggiore risultato dell'ultimo triennio.

II. In secondo luogo è emerso un significativo utilizzo di entrate straordinarie per fare fronte a spese correnti non straordinarie (per € 77.317,45).

Sul punto l'ente ha comunicato la destinazione degli importi derivanti dalle sanzioni per violazione al codice della strada (€ 42.328,00) e da recupero evasione tributaria (€ 35.000,00) che confermano quanto rilevato in sede istruttoria.

In proposito si osserva che le suddette entrate, per quanto possano essere in parte ripetitive, non hanno certo carattere ordinario, trattandosi di risorse di natura aleatoria con riferimento all'an e al quantum, traendo origine da fattori contingenti che non sono nella completa disponibilità del Comune. E' stato sul punto già osservato da questa Sezione (cfr. delibera n. 261 del 16.7.2013; delibera n. 52 del 18.4.2012) che *"le entrate derivanti dal recupero dell'evasione tributaria costituiscono variabili dipendenti non solo dalla capacità accertativa del Comune ma anche dal livello dell'evasione, la quale dovrebbe tendenzialmente riservare margini di recupero sempre più esigui. Ugualmente, le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada sono legate essenzialmente al comportamento degli utenti dei veicoli e cioè alla propensione degli utenti alla trasgressione delle norme del codice stradale, che nulla induce a ritenere persistente e costante e che in ogni caso andrebbe corretta mediante opportune iniziative"*.

Conseguentemente l'utilizzo di tali entrate per finanziare spese ordinarie e ripetitive può rendere precario l'equilibrio di parte corrente e, se ripetuto nel tempo, è suscettibile di determinare situazioni di rischio per l'equilibrio dei futuri bilanci.



Va in particolare evidenziato che l'equilibrio di parte corrente registrato nell'esercizio 2013 (+€ 34.176,59) è raggiunto esclusivamente grazie all'utilizzo delle sopramenzionate entrate (€ 77.317,45), per cui si tratta di un equilibrio precario. L'Amministrazione comunale deve dunque evitare un siffatto uso delle risorse straordinarie.

III. Dall'esame del questionario è risultato che il Comune di Nole ha presentato una pluralità di residui passivi di parte capitale non movimentati per oltre un triennio.

In sede di risposta istruttoria il Comune ha trasmesso l'elenco delle opere finanziate al 31.12.2009 e non movimentate nel periodo 2010-2012 (per un importo complessivo superiore ad € 970.00,00), ma che sarebbero in fase di affidamento nel corso del 2014 e che dovrebbero essere eseguite nel corso del 2015.

Va peraltro rilevato che per numerose di tali opere (Costruzione parcheggio servizio scuola materna, Sistemazione piazzale cimitero, Parcheggio piazzale cimitero, Costruzioni loculi cimitero comunale) il concreto avvio dei lavori non appare ancora prossimo posto che le stesse si trovano ancora *"in fase di studio e progettazione"*, dal che consegue un ulteriore slittamento temporale dell'utilizzo dei fondi già stanziati.

Con riferimento a quanto detto si evidenzia che la criticità in questione era già stata rilevata con la deliberazione n. 156/2014 con cui era stato sottolineato che *"in caso di ritardo immotivato nell'esecuzione delle opere pubbliche programmate, devono essere riverificati gli elementi a suo tempo individuati a fondamento della programmazione: la necessità dell'opera, le risorse reperibili per il loro finanziamento, la stima dei tempi, la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo; deve anche essere preso in considerazione il fatto che l'eventuale assunzione di oneri finanziari derivanti da indebitamento non è compensata da alcuna utilità."*

Va altresì osservato che in sede istruttoria era stato rilevato un consistente disallineamento dei residui attivi di parte capitale rispetto agli omologhi residui passivi, evidenziando il ritardo nell'utilizzazione di una quota di fondi che risultava già riscossa.

Al riguardo l'ente ha comunicato in proposito che si riferirebbero a opere in fase di appalto, mentre altre sarebbero in fase di progettazione che saranno appaltate nel 2015 riferendosi in particolare a lavori relativi a:

- Torre campanaria per € 2.530.884,00
- Sistemazione idraulica Torrente Stura € 600.000,00
- Completamento palazzo ex Erber € 268.611,81
- Opere di minore entità

In proposito la Sezione evidenzia l'assoluta necessità che l'ente provveda effettivamente a dare reale avvio alle opere in questione al fine di evitare il protrarsi di situazioni che determinano prolungato immobilizzo di risorse, scongiurando nondimeno il ripetersi di simile evenienza. Infatti va evidenziato che il ritardo nell'utilizzazione di fondi già riscossi per la realizzazione di spese destinati ad investimenti è indice di una gestione non economica che provoca perdita di utilità quanto meno sotto il profilo del minor valore economico della somma ovvero del maggior costo dell'intervento (cfr. sez. reg. Piemonte, n. 158/2014; n. 330/2013).

Si osserva inoltre, più in generale, che la traslazione dei pagamenti relativi alle spese in conto capitale, può costituire una modalità elusiva del rispetto del patto e cagionare danni erariali anche di importo notevole, determinando con l'andare del tempo una situazione di difficoltà nel rispetto del patto alla quale difficilmente si può rimediare.

Si invita quindi l'ente a procedere ad un attento monitoraggio circa l'effettivo avvio e la tempestiva esecuzione delle opere programmate.

IV. Infine il Comune di Nole, dall'esame del questionario al rendiconto 2013, non risulta aver adottato il piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità ex art. 48 comma 1 d.lgs n. 198/2006.

L'ente ha riferito di aver approvato il Piano solamente in data 16.1.2014 con deliberazione di Giunta Comunale n. 5.

La mancata adozione del piano per l'annualità 2013 tuttavia costituisce una violazione che deve essere posta in rilievo, atteso che -tra l'altro- il legislatore a fronte della mancata adozione del piano ha previsto quale conseguenza di legge, mediante il richiamo alla previsione di cui all'art. 6 co. 6 d.lgs n. 165/2001, il divieto per l'amministrazione inadempiente di assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.

In ragione della rilevanza del suddetto strumento nell'ambito del contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori e di tutela delle donne nei luoghi di lavoro, il Collegio evidenzia la necessità per l'ente di procedere per il futuro alla ~~tempestiva~~ approvazione del piano unitamente alla realizzazione delle azioni oggetto di programma.

*** **

Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, questa Corte ritiene necessario segnalare le criticità rilevate al fine di evitare che la loro mancata correzione possa causare nel tempo una gestione non economica delle risorse ovvero situazioni di squilibrio. Si ritiene, peraltro, sufficiente e congruo riservarsi le verifiche sull'osservanza delle predette indicazioni nell'ambito delle procedure ordinarie di controllo che verranno continuamente svolte dalle Sezione sui principali documenti



contabili dell'ente. Resta fermo l'obbligo di riesame delle suddette criticità da parte dell'Amministrazione, al fine di un compiuto ripristino della regolarità amministrativa e contabile (Corte Cost. n. 198/2012).

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte:

- 1) Invita il Comune ad assicurare un effettivo equilibrio della gestione di competenza;
- 2) Invita il Comune a non utilizzare reiteratamente le entrate straordinarie per finanziare spese ordinarie e ripetitive;
- 3) Invita l'ente ad assicurare il regolare avvio e la tempestiva esecuzione delle opere programmate.
- 4) Invita l'ente al puntuale rispetto degli adempimenti in tema di pari opportunità.

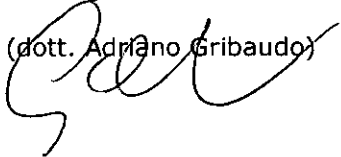
Sollecita l'Organo di revisione ad una attenta vigilanza sulla soluzione delle criticità evidenziate, segnalando a questa Sezione un loro eventuale peggioramento e/o ulteriori criticità non rilevabili dal questionario.

Così deliberato nell'adunanza pubblica del giorno 10 marzo 2015.

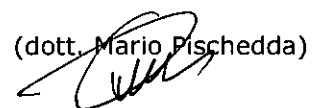
Dispone la trasmissione della presente pronuncia al sindaco e dispone che quest'ultimo, nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente, informi il Presidente del Consiglio comunale affinché comunichi all'organo consiliare i contenuti della presente pronuncia.

Dispone la trasmissione, a mezzo sistema Siquel, della presente pronuncia al Revisore dei conti del Comune.

Il Magistrato relatore

(dott. Adriano Gribaudo)


Il Presidente

(dott. Mario Pischetta)


Depositata in Segreteria

il **13 MAR. 2015**

Il Direttore della Segreteria

(dott. Federico Sola)
